



PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA NON PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO

Andrea Paoletti

[Problems about the application of the institute of non-punishability of a petty offence] The non-punishability of a petty offence is a most versatile legal institute since it ensures, as a cause of dismissal, the deflation of the load of pending cases and, as a result of the lawsuit, it excludes the punishability of criminal conducts that meet with little social reprobation in line with the principle of the *extrema ratio* of criminal sanction. The present paper delivers a review of the most recent verdicts of ordinary and constitutional courts on the issue. It also offers food for thought on the main problems that emerged as a result of the first applications of art. 131 *bis* penal code.

Key Words :

Impunity, petty offences, application problems, jurisprudence, art. 131 *bis* of the Penal Code

Vol. 2 (2015)





Problematiche connesse all'applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto

Andrea Paoletti*

1. L'art. 131 bis c.p.: profili contenutistici e questioni interpretative

Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, in attuazione della legge delega – che, tra l'altro, ha interpolato il codice di rito con nuove previsioni normative in materia di libertà personale dell'indagato-imputato – ha introdotto nell'ordinamento processualpenalistico «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), legge 28 aprile 2014, n. 67».

La nuova causa di non punibilità come elaborata non costituisce, in verità, una novità normativa nel panorama giuridico nazionale, atteso che già il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 – recante «Disposizioni sulla competenza del Giudice di Pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468» – all'art. 34 ha contemplato un'ipotesi di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto¹ e il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 – recante «Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni» – all'art. 27 ha previsto la possibilità per il giudicante di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei confronti dell'imputato infradiciottenne².

Come stabilito per le ipotesi di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e all'art. 27 d.P.R. n. 448/1988, l'applicazione della nuova fattispecie della non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone la realizzazione da parte dell'agente di una condotta avente i caratteri della tipicità, antigiuridicità e colpevolezza che, pur tuttavia, per scelta legislativa non soggiace ad alcuna punizione³.

* Andrea Paoletti è collaboratore alla cattedra di Diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

¹ Il primo comma dell'art. 34 d. lgs. n. 274/2000 recita: «il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato».

² Il comma 1 dell'art. 27 d.P.R. n. 448/1988 dispone che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere «se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento» e, nella fase delle indagini preliminari, «quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne».

³ Così anche la Procura di Lanciano che, in occasione della stesura delle proprie linee guida per l'applicazione della novella legislativa, ha affermato che «la scelta della causa di non punibilità non è puramente

In ordine ai profili contenutistici l'art. 131 bis c.p., in primo luogo, individua i criteri fattuali utili ai fini dell'applicazione della disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto e, in secondo luogo, si occupa di regolare l'operatività dell'istituto nelle diverse fasi procedurali.

Se i contenuti del primo⁴ e del secondo⁵ comma dell'art. 131 bis c.p. appaiono sufficientemente chiari nel delineare sia i limiti edittali per l'applicabilità dell'istituto, sia i parametri normativi da valutare ex art. 133 comma 1 c.p. onde accertarne la configurabilità, sia le fattispecie di reato in riferimento alle quali la ricorrenza della causa di non punibilità è esclusa, problematiche di natura interpretativa sorgono in relazione al disposto di cui al terzo comma della norma in esame.

Più precisamente, nel definire la portata del concetto di abitualità del comportamento del reo, circostanza che escluderebbe ex se l'applicabilità dell'ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il legislatore allude preliminarmente ai casi in cui l'indagato-imputato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, a norma dell'art. 102 e ss. c.p. L'art. 131 bis comma 2 c.p. esclude poi l'operatività della fattispecie in parola in riferimento ai casi di commissione di più reati della stessa indole, ancorché tenui, ove considerati singolarmente e, infine, nelle ipotesi

*formale, ma discende dalla considerazione che l'istituto "presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato" da ritenere non punibile "in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale"». In tali termini si esprime, inoltre, la relazione allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 dicembre 2014. Analogamente CAPRIOLI, *Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto*, in www.penalecontemporaneo.it, p. 2 e MANGIARACINA, *La tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative*, in www.penalecontemporaneo.it, p. 2, la quale ha affermato che «con l'istituto della tenuità del fatto, si intende agevolare la fuoriuscita dal sistema giudiziario di condotte che, pur integrando gli estremi del fatto tipico, antigiusdittico e colpevole, appaiono non meritevoli di pena in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale». È altresì interessante, a riguardo, sottolineare come in dottrina, TORIELLO, *Produzione e Traffico di sostanze stupefacenti. Il nuovo assetto normativo del reato e le implicazioni processuali e sostanziali*, Giuffrè, 2015, p. 29, abbia affermato che il nuovo art. 131 bis c.p. introduce «una nuova categoria, intermedia tra il fatto radicalmente inoffensivo ed il fatto penalmente rilevante». Più precisamente, l'A. rileva come la non punibilità per particolare tenuità del fatto realizzi, sotto il profilo sostanziale, una «depenalizzazione in concreto, espungendo dall'area della punibilità quei fatti che appaiono immeritevoli di sanzione, in piena sintonia con il principio dell'estrema ratio e con il principio di proporzione». Sotto il profilo processuale, invece, l'istituto consentirebbe un «sensibile alleggerimento del carico giudiziario, evitando il dispendio di energie processuali per fatti bagatellari, sproporzionato sia per l'ordinamento sia per l'autore, costretto a sopportare il peso anche psicologico del processo a suo carico». Ribadendo come la pronuncia ex art. 131 bis c.p. determini l'implicita affermazione della penale responsabilità dell'indagato – imputato, la Suprema Corte ha precisato che l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della condotta illecita prevale sulla declaratoria di particolare tenuità del fatto. Al riguardo vedasi Cass. pen., sez. III, P.C. in proc. Sorbara, in C.E.D. n. 263885, secondo cui «La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica».*

⁴ Quanto ai limiti edittali l'art. 131 bis comma 1 c.p., fa riferimento ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. Relativamente ai criteri per valutare particolarmente tenue un fatto-reato, la disposizione richiama le ipotesi in cui «per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».

⁵ Il secondo comma dell'art. 131 bis c.p. esclude ex lege la configurabilità di una ipotesi di particolare tenuità del fatto in riferimento ai casi in cui l'autore abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà anche in danno di animali, o abbia adoperato sevizie o, ancora, abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta abbia cagionato o qualora da essa siano derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il legislatore ha, dunque, preso in considerazione fattispecie che integrano perlopiù circostanze aggravanti comuni ai sensi dell'art. 61 c.p.

in cui i reati commessi dal reo «abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».

Quest'ultima ipotesi sembra suscitare i maggiori problemi esegetici, giacché definire "abituale" quel comportamento consistente nella commissione di reati che abbiano ad oggetto condotte, tra l'altro, "abituali" integra un richiamo tautologico al concetto di abitualità che non offre spiegazione alcuna né in ordine alla sua portata, né al suo contenuto effettivo, né all'obiettivo concretamente perseguito dal legislatore con l'impiego del termine in questione⁶.

Di tal ché, unica soluzione praticabile al fine di sciogliere siffatto nodo interpretativo appare quella di procedere per via induttiva a partire dai casi concreti, supponendo il reale intento legislativo e configurando ipotetiche soluzioni che possano chiarire il concreto significato della formula impiegata, onde definire la portata dell'espressione "condotte abituali", cui il terzo comma dell'art. 131 bis c.p. fa espresso riferimento.

Assumendo a parametro definitorio il richiamo alle condotte delittuose "plurime" e "reiterate", distinzione che peraltro appare superflua atteso che queste ultime dovrebbero rientrare nel più ampio concetto di pluralità⁷, la soluzione più aderente alla ratio normativa risulta quella di richiamare il significato letterale del termine e, dunque, di ritenere rilevanti ai fini dell'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 131 bis c.p. comportamenti "consueti", ove la consuetudine va intesa quale nozione più vicina al concetto di permanenza rispetto a quello di sporadicità⁸.

Una ulteriore precisazione sul punto si impone. Invero, giacché le condotte plurime, abituali o reiterate possono configurarsi anche nell'ambito di un singolo reato, non è chiaro se il legislatore, impiegando il termine reati ai fini della qualificazione del comportamento abituale, abbia richiesto la presenza di una pluralità di illeciti ovvero di un singolo illecito, caratterizzato da condotte plurime, abituali o reiterate.

Al riguardo, si condivide l'opinione di chi ha rilevato come il legislatore abbia inteso riferirsi all'ipotesi di un unico reato, in quanto nel caso opposto avrebbe richiesto la realizzazione di più fattispecie criminose in modo esplicito, analogamente a quanto previsto in relazione ai reati della stessa indole⁹.

Quanto ai commi 4 e 5 dell'art. 131 bis c.p., che dettano regole applicative dell'istituto di nuovo conio alle fattispecie circostanziate, si ritiene non sussistano particolari problemi esegetici: invero, il comma 4 esclude la rilevanza delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle ad efficacia speciale e ad effetto speciale¹⁰, mentre il comma 5 estende l'applicazione della norma in parola anche alle ipotesi in cui la legge preveda la particolare tenuità del danno o del pericolo quale circostanza attenuante.

⁶ Tale criticità è rilevata anche da CAPRIOLI, *Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto*, cit., p. 17. La problematica in questione non sembra essere stata affrontata dal legislatore in seno ai lavori preparatori della legge n. 67/2014, ove questione oggetto di maggiore discussione è stata quella legata all'introduzione delle nuove disposizioni di cui all'art. 275 comma 2 bis c.p.p. in materia cautelare.

⁷ POMANTI, *La clausola di particolare tenuità del fatto*, in *Arch. pen.*, 2015, pp. 15-16.

⁸ Ed invero, il richiamo ai concetti di condotte "plurime" e "reiterate" denota la volontà legislativa di far riferimento a comportamenti ripetuti nel tempo e, dunque, non sporadici, né occasionali. Per cui, intendendosi il richiamo a "condotte abituali" quale rafforzativo della predetta accezione, il significato che meglio aderisce a tale scopo è, appunto, quello di "consuetudinarietà" delle condotte delittuose.

⁹ POMANTI, *La clausola di particolare tenuità del fatto*, cit., p. 16.

¹⁰ In particolare, in quest'ultima ipotesi, la norma stabilisce che «ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69».

2. L'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto nelle diverse fasi procedurali

Definiti i contenuti normativi della fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p., occorre soffermarsi su talune questioni afferenti all'operatività dell'istituto nelle diverse fasi del procedimento penale.

A tal fine giova premettere che, come affermato dalla prima pronuncia della Corte di Cassazione in materia¹¹ e confermato da autorevole dottrina¹², la normativa introdotta dalla novella del marzo 2015 risulta destinata a ricevere una immediata applicazione, in ottemperanza al principio del favor rei previsto dall'art. 2 c.p., in quanto disciplina più favorevole alla posizione dell'indagato-imputato.

Il d.lgs. n. 28/2015, inoltre, nel fissare agli artt. 2 e 3 le modalità applicative dell'istituto della particolare tenuità del fatto nelle diverse fasi del procedimento, si è limitato a disciplinarne l'operatività precedentemente alla pronuncia del decreto di archiviazione¹³ e all'eventuale emanazione della sentenza di proscioglimento predibattimentale. In particolare, l'art. 2 aggiunge il comma 1 bis all'art. 411 c.p.p., a norma del quale, ove la richiesta di archiviazione sia conseguenza della particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso all'indagato ed alla persona offesa, anche qualora quest'ultima non ne abbia fatto richiesta¹⁴, precisando altresì che, nel termine di dieci giorni dalla notifica della notizia, gli stessi possono prendere visione degli atti e proporre opposizione, indicando a pena di inammissibilità, le ragioni del

¹¹ Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2015, Mazzarotto, in *C.E.D.*, n. 263308.

¹² Cfr. SPANGHER, *L'irrelevanza del fatto*, in *Diritto e giustizia minorile*, 2015, p. 20, secondo cui la nuova disciplina della particolare tenuità del fatto è destinata ad operare «per tutti i procedimenti in corso e pure per i reati commessi prima della sua entrata in vigore».

¹³ Interessante appare la posizione critica assunta a riguardo da TAVASSI, *I primi limiti giurisprudenziali alla "particolare tenuità del fatto"*, in *www.penalecontemporaneo.it*, p. 10, secondo cui «la tenuità del fatto acquista utile efficacia se riferito ai "reati bagatellari" impropri e se lo si qualifica come uno strumento di "depenalizzazione giudiziaria" capace di rimodulare le forze processuali per quei soli fatti che richiedono una valutazione giurisdizionale riguardo esclusivamente l'accertamento della concreta offesa prodotta dal fatto, giacché solo in questi termini può legittimarsi la scelta dell'archiviazione della notizia di reato secondo quanto deciso dall'attuale legislatore, seppur nella formula degli "altri casi" di cui all'art. 411 c.p.p.». L'A. sottolinea, inoltre, come la nuova fattispecie prevista dal legislatore determini un occulto aggiramento dell'art. 112 Cost., stante la difficile conciliabilità tra il principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale e la possibilità per il g.i.p. di disporre l'archiviazione per un fatto che, di per sé, appare idoneo a configurare una fattispecie criminosa legislativamente codificata.

¹⁴ L'assenza, al riguardo, di precedenti legislativi analoghi viene rilevata da TAVASSI, *I primi limiti giurisprudenziali alla "particolare tenuità del fatto"*, cit., p. 8. Sul punto, MANGIARACINA, *La tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.*, cit., p. 4, ha avuto modo di precisare come l'obbligo per il p.m. di avvisare la persona offesa della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ancorché quest'ultima non abbia esplicitamente chiesto di essere informata, rappresenta ex se un'ulteriore problematica in quanto «richiede operazioni selettive non sempre agevoli». Sulle ulteriori problematiche poste dalla disciplina dell'archiviazione, v. MARZADURI, *L'ennesimo compito arduo (...ma non impossibile) per l'interprete delle norme processualpenalistiche: alla ricerca di una soluzione ragionevole del rapporto tra accertamenti giudiziali e declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 131 – bis c.p.*, in *Arch. pen., on line*, 2015, n. 1, p. 8 ss. Sul punto CAPRIOLI, *Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto*, cit., p. 30, ritiene che l'espressione «dopo aver sentito le parti», impiegata dal legislatore in ordine agli adempimenti richiesti al giudice ove ritenesse inammissibile l'opposizione proposta dalla persona offesa, sembra alludere ad una necessaria interlocuzione tra imputato e vittima nel corso dell'udienza di archiviazione. Tuttavia, l'A. afferma che «per evitare appesantimenti eccessivi della procedura, l'unica alternativa, esegeticamente ardita ma non implausibile, è ritenere ultroneo l'inciso, e sottintesa la locuzione "se compaiono"».

dissenso rispetto all'istanza. Di tal ch , ove dovesse essere proposta opposizione, il procedimento seguir  le vie ordinarie, per cui il giudice per le indagini preliminari provveder  fissando la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione alle parti ex art. 409 comma 2 c.p.p. e, ove la richiesta avanzata dall'autorit  inquirente dovesse essere accolta, disponendo l'archiviazione con ordinanza ricorribile per cassazione.

In assenza di opposizione, il giudice per le indagini preliminari, ove dovesse accogliere la richiesta del pubblico ministero, pronuncer  il relativo decreto motivato; viceversa, restituir  gli atti alla pubblica accusa eventualmente provvedendo ai sensi dei commi 4 e 5 della medesima disposizione.

Al riguardo, va precisato come il provvedimento di archiviazione andr  comunque iscritto nel certificato del casellario giudiziale, potendo pertanto essere valutato in termini ostativi ai fini di un'eventuale e futura nuova applicazione all'indagato della medesima causa di non punibilit ¹⁵.

L'art. 3 d.lgs. n. 28/2015, invece, introduce un nuovo comma – l'1 bis – all'art. 469 c.p.p., il quale permette al giudice del dibattimento di pronunciare sentenza di non doversi procedere per particolare tenuit  del fatto, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.

La vittima, dunque, secondo l'iter procedimentale ordinario ricever , mediante notifica, copia del decreto che dispone il giudizio e la sua eventuale audizione avverr  con le forme previste dall'art. 127 c.p.p. La regolarit  della notifica in discorso rappresenta condizione necessaria al fine di consentire alla persona offesa di esprimere la propria posizione riguardo alla possibilit  di una definizione anticipata del giudizio con la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per particolare tenuit  del fatto. Ci  posto, nell'ipotesi in cui la persona offesa non sia stata regolarmente citata, verrebbe a configurarsi una nullit  a regime intermedio ex art. 180 c.p.p. e, dunque, rilevabile o eccepibile prima della deliberazione della sentenza del successivo grado di giudizio, deducendosi tale vizio tra i motivi di ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilit  della sentenza emessa ex art. 469 c.p.p.

Simili questioni, per converso, non ricorrono n  nella fase delle indagini preliminari, n  nella fase del giudizio di merito, quando alla vittima   garantita la possibilit  di interloquire nei confronti della pronuncia di non punibilit  per particolare tenuit  del fatto. Ed invero, mentre nei casi di cui al comma 1 bis dell'art. 411 c.p.p., alla persona offesa   accordata la facolt  di proporre formale opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nell'ipotesi di pronuncia assolutoria ex art. 530 c.p.p., conseguente all'accertamento nel merito della particolare tenuit  del fatto per cui   causa, alla vittima   garantito il diritto di impugnare ritualmente la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.

¹⁵ Cos  anche MANGIARACINA, *La tenuit  del fatto ex art. 131 bis c.p., cit.*, p. 5. L'A. rileva, altres , che «altro profilo di dubbio attiene alla possibilit  di applicare a questa "peculiare" ipotesi di archiviazione l'istituto della riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p.: dal punto di vista sistematico, stante il rinvio all'archiviazione disposta a norma degli articoli precedenti, nella cui area rientra la tenuit  del fatto, non vi sono ostacoli. Autorizzata la riapertura da parte del giudice per le indagini preliminari dovrebbe disporsi anche la cancellazione dell'iscrizione dal casellario giudiziale». Tuttavia, seguendo l'impostazione prospettata dall'A., persisterebbe una questione irrisolta. Ed invero, se «il nuovo prodotto normativo postula l'accertamento del fatto e la sua riconducibilit  alla persona sottoposta ad indagini, pur allo stato delle indagini preliminari che comunque dovrebbero essere caratterizzate dalla "completezza", legittimare il pubblico ministero ad una riapertura delle indagini per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto non si concretizzerebbe forse nella violazione del divieto del bis in idem?».

In riferimento alla definizione predibattimentale del procedimento, emerge un profilo di criticità in ordine ai rapporti tra la nuova normativa ed il disposto dell'art. 129 c.p.p. che, pur essendo rubricato «Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità», limita la relativa pronuncia alle formule «il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità», ma nulla prevede per l'ipotesi in cui ricorra una causa di non punibilità. A tale riguardo, una parte della dottrina ha ritenuto che il silenzio della legge non possa rappresentare «un'innocua omissione cui porre rimedio attraverso interpretazioni estensive di altre formule tra quelle contenute nell'art. 129 comma 1 c.p.p.»¹⁶ e ciò in quanto la sussistenza di un'eventuale causa di non punibilità può essere dichiarata «esclusivamente dopo l'accertamento della sussistenza della penale rilevanza e dell'attribuibilità all'imputato del fatto per cui si procede»¹⁷.

Nel caso della fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p., va rilevato che nel progetto originario del decreto elaborato dalla Commissione, la nuova causa di non punibilità era ricondotta alle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 129 c.p.p., ma, in sede di stesura del testo definitivo, tale impostazione non è stata mantenuta. Ciononostante, appare corretta l'osservazione secondo cui una simile soluzione «non sembra incidere decisamente sull'ammissibilità di un'interpretazione estensiva o analogica dell'art. 129 cod. proc. pen., atteso che questa, rebus sic stantibus, costituisce oggetto di discussione, approfondimento e applicazione giurisprudenziale»¹⁸, risolvendosi sovente l'immediata declaratoria di una causa di non punibilità in un epilogo processuale favorevole all'imputato.

3. Segue: la particolare tenuità del fatto nel giudizio dinanzi al giudice di pace

Come già rilevato¹⁹, il d.lgs. n. 28/2015 non ha introdotto una fattispecie del tutto nuova per la definizione predibattimentale del giudizio, posto che già il d.lgs. n. 274/2000 aveva disciplinato un'ipotesi di «esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto», in riferimento ai reati di competenza del giudice di pace.

Diversamente da quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 411 c.p.p. e dal comma 1 bis dell'art. 469 c.p.p., l'art. 34 del richiamato testo normativo limita la possibilità di ricorrere a tale peculiare forma di definizione del giudizio, delineando una disciplina per certi versi più stringente e, al contempo, più garantistica nei confronti della persona offesa.

¹⁶ GAETA – MACCHIA, *L'appello*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, vol. V, *Impugnazioni*, Torino, 2009, p. 323 e ss.

¹⁷ MARZADURI, sub art. 129 c.p.p., in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol. II, Torino, 1990, p. 117. La giurisprudenza di legittimità si è limitata a registrare la divergenza di opinioni in dottrina circa la corretta formula da adottare per il proscioglimento in presenza di cause di non punibilità, evitando così di prendere posizione (così Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2008, Guerra, in *C.E.D.* n. 240815); tuttavia, deve rilevarsi come la Suprema Corte abbia più volte espressamente ammesso la rilevanza di tali cause con sentenza pronunciata ex art. 129 c.p.p.

¹⁸ CORBO e FIDELBO, *Problematiche processuali riguardanti l'immediata applicazione della "particolare tenuità del fatto"*, in *Massimario della Corte di Cassazione*, in www.cortedicassazione.it.

¹⁹ Vedi *supra* § 1.

Sotto quest'ultimo profilo, il comma 2 dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, riferendosi alla fase delle indagini preliminari, esclude che il giudice possa emettere decreto motivato di archiviazione per particolare tenuità del fatto qualora risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Ove la disciplina introdotta dalla novella del 2015 si ritenesse applicabile anche ai reati di competenza del giudice di pace, all'offeso dal reato sarebbe garantita una duplice tutela. Più precisamente, la vittima, da un lato, godrà della garanzia prevista dalla normativa speciale relativa al procedimento dinanzi al giudice di pace, il quale valuterà la sussistenza di un interesse concreto della persona offesa prima di procedere all'archiviazione e, dall'altro, vedrà comunque riconosciuta in suo favore la possibilità di proporre opposizione a mente del citato art. 411 comma 1 bis c.p.p.

Sotto il profilo contenutistico, l'art. 34 comma 1 d.lgs. n. 274/2000 dispone l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità ed il grado della colpevolezza non giustificano la celebrazione del processo, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento possa recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

Ben più articolati appaiono, dunque, i parametri applicativi di tale fattispecie, che riguardano non solo la esiguità del danno o del pericolo rispetto all'interesse tutelato e la sua occasionalità – conformemente a quanto previsto dall'art. 131 bis c.p. – ma ulteriori specifici criteri²⁰, più complessi ed eterogenei rispetto a quelli dettati per la nuova causa di non punibilità, probabilmente anche in ragione della tipologia dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, della semplificazione del rito e della tenuità delle sanzioni penali irrogabili nel relativo giudizio²¹.

Problemi di compatibilità sembrano invece porsi in rapporto a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 a norma del quale, ove l'azione penale dovesse essere esercitata, la pronuncia di una sentenza attestante la particolare tenuità del fatto è subordinata all'assenza di opposizione della persona offesa e dell'imputato. Ed invero, deve rilevarsi come il nuovo comma 1 bis dell'art. 469 c.p.p., da un lato, l'assenza di un'espressa previsione legislativa, e dall'altro, la prassi giurisprudenziale, abbiano escluso la vincolatività dell'eventuale posizione oppositiva espressa dalla persona offesa a fronte della scelta di adottare una pronuncia attestante la particolare tenuità del fatto²².

Al fine di evitare abrogazioni tacite o indebite estensioni analogiche delle peculiarità che caratterizzano gli istituti in parola, si è pertanto sostenuto che nei procedimenti dinanzi al giudice di pace trova applicazione il solo disposto dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, in ossequio al principio della prevalenza della norma speciale su quella generale²³, mentre, negli altri casi, nessun vincolo è imposto al giudice ove la

²⁰ Così anche Corte Cost. 3 marzo 2015 n. 25, nella cui motivazione si legge quanto segue: «*Il legislatore ben può introdurre una causa di proscioglimento per la "particolare tenuità del fatto" strutturata diversamente e senza richiedere tutte le condizioni previste dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, ed è quello che ha fatto con la legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili)*».

²¹ In tal senso, POMANTI, *La clausola di particolare tenuità del fatto*, cit., p. 21.

²² In riferimento agli orientamenti registratisi in seno alla giurisprudenza di merito sulla concreta operatività della fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p., v. *infra* § 5.

²³ Sul punto, vedasi le *Prime linee guida sulla particolare tenuità del fatto* redatte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, dove si legge che «*per i reati di competenza del Giudice di Pace si è ritenuto che non si*

persona offesa esprima parere contrario alla pronuncia di una sentenza di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 469 comma 1 bis c.p.p.

Quanto all'opposizione proposta dall'imputato e dal pubblico ministero, pur nel silenzio legislativo, si ritiene che la stessa sia vincolante per il giudice esclusivamente in sede predibattimentale, dovendosi invece escludere il carattere di vincolatività ove la sentenza di non doversi procedere consegua ad un accertamento nel merito. Ciò in ragione del fatto che, a seguito dell'istruttoria dibattimentale, la scelta del giudicante sarà supportata dalla piena cognizione dei fatti per cui è causa e, dunque, la sentenza verrà pronunciata all'esito di un approfondito accertamento circa l'effettivo disvalore penale del reato per cui si procede²⁴.

4. La sentenza predibattimentale di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. Primi orientamenti giurisprudenziali

Stante l'ampio spazio interpretativo conseguente al tenore delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 28/2015 in tema di sentenza predibattimentale di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, la giurisprudenza di merito esprime molteplici e diversificati orientamenti finalizzati ad individuare un indirizzo, il più aderente possibile al disposto normativo, nel tentativo di evitare il rischio, già paventato da taluno²⁵, della pronuncia di una sentenza ex art. 469 c.p.p. in assenza di una minima conoscenza oggettiva dei fatti da parte dell'organo giudicante.

Considerando necessaria un'effettiva cognizione delle circostanze concrete nel corso della fase preliminare al dibattimento, il Tribunale di Bari ha avuto modo di affermare come la mera disponibilità del certificato del casellario giudiziale dell'imputato e del capo di imputazione formulato dal p.m. renda impossibile per il giudice «poter rispondere a tutte le domande di merito che l'art. 131 bis c.p. impone per una corretta ed esaustiva applicazione del nuovo istituto»²⁶.

Fermo restando il necessario consenso del pubblico ministero e dell'imputato, al fine di garantire al giudicante una più ampia cognizione e di disporre di tutte le informazioni ritenute indispensabili per la pronuncia di una sentenza ex art. 131 bis c.p.p., il Tribunale di Bari suggerisce «l'acquisizione del fascicolo del P.M.», in applicazione analogica delle regole previste dall'art. 444 c.p.p. che, peraltro, risulterebbe l'ipotesi «che più si avvicina processualmente alla situazione prospettata»²⁷.

Tale soluzione sembra difficilmente condivisibile, atteso che l'applicazione analogica delle regole di cui all'art. 444 c.p.p. pare esorbitare dalla volontà del legislatore

possa applicare l'art. 131 bis c.p. in quanto si applica la disciplina specifica sulla tenuità del fatto prevista dall'art. 34 D.Lvo 274/2000, pur avendo presupposti e fini diversi».

²⁴ In tal senso anche l'orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Ancona, secondo cui una volta esperita l'istruttoria dibattimentale il dissenso del pubblico ministero e dell'imputato non è vincolante, diversamente da quanto previsto dall'art. 469 c.p.p.

²⁵ Al riguardo, Tribunale di Bari, sent. 4 maggio 2015 n. 1523, *inedita* e MANGIARACINA, *La tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.*, cit., p. 6, secondo cui «al momento della pronuncia della sentenza di proscioglimento predibattimentale ex art. 469 c.p.p., il giudice ha una conoscenza degli atti di causa limitata al contenuto del fascicolo per il dibattimento nella sua composizione "embrionale"», di tal che sarebbe difficile ritenere che l'Autorità giudiziaria possa procedere, sulla scorta della conoscenza della sola imputazione, alla valutazione della tenuità dell'offesa e della non abitudine del comportamento, come richiesto dall'art. 131 bis c.p.

²⁶ Così Tribunale di Bari, sent. 4 maggio 2015 n. 1523, cit.

²⁷ Tribunale di Bari, sent. 4 maggio 2015 n. 1523, *inedita*.

del 2015, il quale, stante la portata testuale del comma 1 bis dell'art. 469 c.p.p., ritiene sufficiente la mera conoscenza dei precedenti penali del soggetto e la descrizione dei fatti come desumibile dal capo di imputazione formulato dal pubblico ministero. Inoltre, non va sottaciuto che la stessa Suprema Corte, conformemente a quanto appena precisato, ha avuto modo di affermare che «il proscioglimento prima del dibattimento, previsto dall'art. 469 c.p.p., non può essere pronunciato per motivi di merito»²⁸, escludendo così implicitamente la soluzione prospettata dal Tribunale di Bari.

Più in sintonia con il dato testuale risulta l'orientamento del Tribunale di Ancona²⁹ secondo cui, ritenuta la sussistenza dei presupposti per procedere a norma dell'art. 469 comma 1 bis c.p.p. e previa valutazione dei precedenti penali del soggetto, del disvalore penale del fatto desumibile dal capo di imputazione e degli indicatori di cui all'art. 131 bis c.p., il giudice è chiamato ad accertare che non vi sia opposizione dell'imputato o del p.m. alla pronuncia predibattimentale di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, provvedendo poi a sentire la persona offesa qualora, ritualmente citata, sia comparsa³⁰. La sentenza predibattimentale pronunciata ex art. 469 comma 1 bis c.p.p. prescinderebbe, dunque, dalla cognizione del fascicolo delle indagini preliminari da parte del giudice il quale, ove ritenesse necessari approfondimenti al fine di accertare l'effettiva portata dei fatti per cui è processo, dovrà preliminarmente escludere la definizione anticipata del giudizio e procedere nelle forme ordinarie previste dalla legge.

Appare, infine, interessante constatare come pure il Tribunale di Torino, seguendo pedissequamente le disposizioni contenute nell'art. 131 bis c.p., abbia applicato alla lettera la norma, esplicando dettagliatamente i motivi che, nel caso di specie, hanno indotto il giudice di merito a ritenere sussistenti tutte le condizioni previste ai fini di una pronuncia assolutoria per particolare tenuità del fatto ed evitando, in tal modo, qualsivoglia possibilità di censura sotto il profilo dell'interpretazione del dettato normativo³¹.

5. Ipotesi applicative non specificatamente contemplate dalla legge: principi formulati dalla giurisprudenza di merito

Delineati i casi di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 131 bis c.p. nella fase delle indagini preliminari ed in sede predibattimentale, fatti oggetto di specifica previsione legislativa, il silenzio del d.lgs. n. 28/2015 non esclude tuttavia che la declaratoria della causa di non punibilità consegua anche ad un accertamento nel merito, ovvero, che la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis c.p. venga verificata direttamente nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione.

²⁸ Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 2000, Mancuso, in *C.E.D.*, n. 215837

²⁹ Tribunale di Ancona, sent. 30 aprile 2015 n. 868, *inedita*.

³⁰ In tal senso, appare opportuno ribadire come l'eventuale opposizione della persona offesa sia irrilevante ai fini della decisione, mentre l'opposizione dell'imputato o del p.m. comporterà il procedersi oltre. Tale evenienza non precluderà, tuttavia, alla persona imputata la possibilità di chiedere la definizione del procedimento secondo uno dei riti speciali previsti dal codice, né di proporre richiesta di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. in sede di discussione.

³¹ Tribunale di Torino, 9 aprile 2015, *inedita*, nella quale il giudice di merito ha illustrato i motivi che lo hanno indotto a ritenere sussistente, nel caso di specie, un'ipotesi di particolare tenuità del fatto enucleando, in concreto, gli indici astrattamente indicati dall'art. 131 *bis* c.p. e riproponendoli schematicamente nel testo della sentenza.

Al riguardo, il Tribunale di Ancona, in riferimento ai processi conseguenti all'impugnazione proposta avverso una sentenza pronunciata dal giudice di pace, ritiene che, nella fase di "assestamento" della nuova disciplina³², il giudice del gravame ben potrà pronunciare, una volta valutata la sussistenza dei presupposti, sentenza di assoluzione a norma dell'art. 530 c.p.p. «perché il soggetto non è punibile per particolare tenuità del fatto», ancorché la predetta causa di punibilità non sia stata fatta oggetto dei motivi di appello.

Con riferimento, invece, ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione sembra potersi affermare che, nell'ipotesi in cui venga dedotta tra i motivi di ricorso la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., il giudice di legittimità, rilevata la fondatezza dell'impugnazione, possa emettere sentenza di annullamento della pronuncia impugnata con rinvio degli atti al giudice di merito competente per materia, affinché valuti ed eventualmente applichi la causa di non punibilità recentemente introdotta³³.

Definiti gli ambiti di applicabilità della disciplina alle varie fasi del procedimento, suscitano particolare interesse talune ipotesi peculiari non specificatamente previste nel d.lgs. n. 28/2015 e, in particolare, l'operatività dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. alle fattispecie del delitto tentato e delle condotte plurime, abituali o reiterate riunite sotto il vincolo della continuazione.

Riguardo al tentativo, deve rilevarsi che, ove si proceda per i delitti eccedenti per cornice edittale i limiti di pena fissati dall'art. 131 bis c.p., una simile circostanza ostativa potrebbe non ricorrere qualora la fattispecie si sia configurata nella forma di cui all'art. 56 c.p.

E' questa la questione affrontata dal Tribunale di Milano in occasione della pronuncia n. 3936/2015 in cui, per l'appunto, il giudice di merito ha condivisibilmente ritenuto applicabile la causa di non punibilità all'ipotesi di un delitto, configuratosi nella forma tentata, per il quale la parte speciale del codice prevede una pena superiore ai cinque anni³⁴. Posto che nel d.lgs. n. 28/2015 non compare alcuna espressione riconducibile alla distinzione tra "reati tentati" o "reati consumati", il Tribunale di Milano ha correttamente rilevato come il tentativo configuri una fattispecie di reato autonoma rispetto all'ipotesi in cui il piano criminoso si sia compiutamente realizzato³⁵; circostanza questa che impone di valutare, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., la cornice edittale del delitto tentato e non quella del corrispondente delitto consumato.

³² Fermo restando che, per espressa previsione legislativa, tale causa di non punibilità è destinata ad operare immediatamente e, dunque, senza che sia prevista una fase transitoria.

³³ Così GATTA, *Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131bis c.p.)*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it. In senso opposto v. Cass. pen., sez. III, Fantoni, in C.E.D. n. 263693. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato che la non punibilità per particolare tenuità del fatto sarebbe rilevabile anche nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 609, comma 2 c.p.p. se non sia stato possibile proporla in appello, ma la sua eventuale prospettazione «non implica necessariamente l'annullamento della sentenza impugnata dovendo invece la relativa richiesta essere rigettata ove non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto».

³⁴ Per inciso, i fatti oggetto del giudizio attenevano un'ipotesi di tentato furto in supermercato, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p. e punito nell'ipotesi di reato consumato con la pena della reclusione da 1 a 6 anni. Sul punto, cfr. ALBERTI, *La particolare tenuità del fatto (art.131-bis): tre nuove applicazioni da parte del Tribunale di Milano*, in www.penalecontemporaneo.it.

³⁵ Circostanza questa pacificamente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Vedasi *ex plurimis*, Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2013, Piras, in C.E.D. n. 258198. In dottrina, di tale opinione sono, tra gli altri, FIANDACA – MUSCO, *Diritto penale parte generale*, Zanichelli, 2014, p. 475 e ss.

Conforme a tale orientamento, che peraltro rispecchia la posizione da tempo assunta dalla Suprema Corte in tema di “tenuità”³⁶, è altresì la posizione assunta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano che, analogamente a quanto affermato dal giudice milanese, ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alle ipotesi di atti “idonei e diretti in modo non equivoco” alla commissione di un reato.

In riferimento, invece, alla più controversa ipotesi di più illeciti penali aventi ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate riuniti sotto il vincolo della continuazione, deve rilevarsi che la causa di non punibilità contemplata dall’art. 131 bis c.p. risulta non applicabile nei casi in cui la condotta dell’indagato-imputato sia connotata dalla commissione di più reati della stessa indole ancorché questi, singolarmente considerati, risultino particolarmente tenui³⁷.

Ciò posto, di fronte al tenore letterale della norma, il Tribunale di Milano, in occasione della sentenza n. 4195/2015, fornisce un’interpretazione sui generis dell’art. 131 bis c.p., rilevando che la circostanza per cui il legislatore abbia affiancato l’espressione «anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità» solo alla commissione di reati della stessa indole, fa sì che detto limite vada inteso come riferito soltanto all’ipotesi espressamente indicata. Di tal ché, in assenza di una diversa previsione legislativa, la norma dovrebbe interpretarsi in senso favorevole al reo, reputandosi possibile applicare la fattispecie della non punibilità per particolare tenuità del fatto al caso di realizzazione di più reati consistenti in condotte, per l’appunto, plurime, abituali o reiterate³⁸.

Problemi di compatibilità con il dato letterale potrebbero sorgere se si dovesse ritenere applicabile la causa di non punibilità alle fattispecie sopra descritte ancorché esse siano di analoga indole, con la conseguenza, che ove le condotte singolarmente considerate siano particolarmente tenui, il giudice potrà, indipendentemente dall’indole delle stesse, applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., purché tali condotte siano riunite sotto il vincolo della continuazione³⁹. La prospettata soluzione sembra confliggere con l’intento del legislatore, il quale ha espressamente escluso l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. all’ipotesi di condotte di analoga indole, senza distinzione alcuna circa la circostanza che le stesse siano riunite o meno sotto il vincolo della continuazione.

Ulteriori problematiche di natura pratica sorgono ove il beneficio della continuazione tra le condotte venga concesso dal giudice dell’esecuzione, in riferimento a fatti accaduti in epoche diverse e temporalmente distanti tra loro. Invero, il rischio che

³⁶ Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2013, Zonni Santifilippo, in C.E.D. n. 255528, secondo cui «*Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato portato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima*».

³⁷ Così Cass. pen., sez. III, 28 maggio 2015, Gau, in C.E.D. n. 264034. Nell’occasione la Suprema Corte ha precisato che l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. «*non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati nel medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato una ipotesi di "comportamento abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio*».

³⁸ Così anche ALBERTI, *La particolare tenuità del fatto (art.131-bis): tre nuove applicazioni da parte del Tribunale di Milano*, in www.penalecontemporaneo.it, sostenendo la tesi proposta dal Foro milanese.

³⁹ Cfr. Tribunale di Milano, sent. 4195/2015, p. 10. Il giudicante, nel caso di specie, porta l’esempio di un soggetto, in stato d’ira, che insulti ripetutamente più persone presenti. In questo caso, l’agente commetterebbe una serie di ingiurie ai danni di più persone e, dunque, plurime condotte di analoga indole. Ove queste, singolarmente considerate, dovessero risultare di particolare tenuità, il giudice potrà applicare il disposto di cui all’art.131 bis c.p. se ritiene sussistente il vincolo della continuazione.

verrebbe a prefigurarsi attiene la potenziale applicabilità dell'art. 81 cpv. c.p. anche a fattispecie che travalicherebbero l'originario intento del legislatore, con l'inevitabile conseguenza di una applicazione estensiva dell'istituto che non trova alcun fondamento nella disciplina vigente⁴⁰.

Quale che sia la soluzione interpretativa preferibile, appare evidente come l'attuale formulazione dell'art. 131 bis c.p. tradisca delle criticità che richiedono un intervento legislativo correttivo e chiarificatore, ovvero, una pronuncia da parte della Suprema Corte che indirizzi in maniera univoca la prassi applicativa dei giudici di merito⁴¹. Ciò al fine di offrire una disciplina organica che possa garantire la certezza del diritto ed un'applicazione il più possibile uniforme della nuova causa di non punibilità in ossequio alla ratio legis.

⁴⁰ Diversamente, ove tra un'ingiuria e l'altra dovesse intercorrere un consistente lasso di tempo, le condotte commesse, seppur tenui se singolarmente considerate, non potranno determinare l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in quanto difetterebbe, nel caso di specie, l'unicità del disegno criminoso.

⁴¹ A diversa conclusione giunge GROSSO, *La non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Dir. pen. Proc.*, 2015, p. 8, il quale ritiene infondate le critiche mosse dai più al contenuto del d.l. n. 28/2015. Ed invero, quanto al denunciato indebolimento dell'attuale assetto di contrasto al crimine, l'A. afferma che lo scarso disvalore penale dei fenomeni criminali suscettibili di una pronuncia attestante la particolare tenuità del fatto esclude il rischio di un siffatto pregiudizio. Quanto invece all'eccessiva discrezionalità attribuita al giudice, l'A. ribatte che tale censura non sembra calzante, attesa la marginalità degli interessi in gioco.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Lanfranco Ferroni

Co-direttori: Giuseppe Giliberti, Luigi Mari, Lucio Monaco.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Realino Marra, Guido Maggioni, Paolo Morozzo Della Rocca, Paolo Pascucci, Paolo Polidori, Eduardo Roza Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Enrico Moroni, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Alberto Clini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Ilaria Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
